

**TRIBUNALE DI PADOVA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati,  
dott. FRANCESCO SPACCASASSI  
dott. CATERINA SANTINELLO  
dott. MARIA ANTONIA MAIOLINO

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161/VI, l.f. proposto dalla società  
S.R.L.;

visto il precedente provvedimento di questo Tribunale in data 28.2.2013 di concessione del termine  
di centoventi giorni ex art. 161, comma VI, L.F.;

vista l'istanza di proroga del predetto termine depositata dalla società ricorrente in data 10.6.2013;  
rilevato che nella predetta istanza, qualificata come con continuità aziendale, ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 186 bis L.F., la proposta e il piano concordatario che verranno depositati, la società  
ricorrente ha altresì chiesto l'autorizzazione, come atto urgente di straordinaria amministrazione ex  
art. 161, comma VII, L.F., alla stipula del contratto d'appalto con l'Azienda  
, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di "estensione del sistema fognario dell'  
alle aree trentine ricadenti nel bacino idrografico del Torrente Astico e ad alcuni comuni  
dell'Altopiano d'Asiago, Tronco D: Valdastico-Lastebasse, appalto di cui si è resa aggiudicataria in  
via definitiva in data 19.2.13, in associazione temporanea d'impresе con  
s.r.l., in seguito alla partecipazione alla gara all'uopo indetta dalla stazione appaltante;

rilevato invero che nella suddetta istanza la società ricorrente ha prospettato, sia pure in vista della  
futura cessione e in considerazione dei provvedimenti amministrativi e giurisdizionali favorevoli  
nel frattempo intervenuti, la prosecuzione delle attività relative ai rami d'azienda " impianto  
recupero rifiuti non pericolosi" e "produzione edilizia tradizionale";

considerato che la richiesta autorizzazione, ex art. 161 comma VII L.F., deve essere rigettata;

ritenuto invero che allo stato in mancanza del piano di cui all'art. 186 bis, comma 1 e comma 2  
lettera a), L.F., nonché delle necessarie attestazioni previste dalla successiva lettera b) della norma  
in esame, è preclusa al Tribunale ogni valutazione, non disponendo di elementi sufficienti, di  
congruità e convenienza dell'atto in oggetto in relazione agli interessi della massa dei creditori e  
quindi in vista del buon esito della proposta concordataria;

considerato altresì che nel caso di specie non sussistono all'evidenza i presupposti di cui ai commi 3  
e 4 dell'art. 186 bis L.F.;

ritenuta invece la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione della proroga richiesta alla  
luce dei nuovi fatti intervenuti e documentati in atti;

ritenuto altresì necessario, anche in considerazione della prospettata prosecuzione dell'attività di  
impresa, porre a carico della società i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, comma  
ottavo, L.F.: deposito di una situazione patrimoniale quanto più aggiornata, e comunque non  
anteriore al 31.5.2013, entro il 30.6.13;

deposito, a cadenza mensile, della situazione patrimoniale aggiornata della società;


deposito entro il 30.6.13 di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti, a  
far data dal deposito/pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, per la ristrutturazione  
dell'attività aziendale;

deposito entro il 30.6.13 di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e  
concretamente realizzati dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;

deposito, a cadenza mensile, di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il  
mese successivo prodotti dalla continuazione dell'attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il  
consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti;

deposito entro il 30.6.13, di una relazione sulla situazione attuale e sullo stato delle trattative  
sindacali in essere relativamente alla forza lavoro attualmente occupata dalla società;

deposito, a cadenza mensile, entro il primo giorno lavorativo del mese solare successivo, di un  
prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i



quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;

deposito, a cadenza mensile, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;

deposito, sempre a cadenza mensile, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;

ritenuto necessario avvalersi dell'assistenza di un esperto, ex art. 68 c.p.c., al fine di consentire una compiuta e corretta lettura di tutta la documentazione informativa sopra elencata, ausiliario che dovrà altresì vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e relazionare tempestivamente al Tribunale;

PQM

concede proroga del termine di giorni sessanta, a decorrere dal 28.6.2013, ai sensi dell'art. 161/VI, l.f.;

rigetta l'istanza ex art. 161, comma VII, L.F.;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motivata e nomina a tal fine, quale ausiliario, ex art. 68 c.p.c., il dott.

Si comunichi

Padova, 14.6.13

Il Presidente  
(dott. Francesco Spaccasassi)

Fallimenti e Società